



porterebbe, unitamente alla liquidazione delle polizze obbligatorie in $\text{L. } 3.016.600=$, una riduzione della rendita dovutagli di $\text{L. } 118.819=$ mensili.

Il Direttore Generale,

- visto il suesposto rapporto del Servizio Personale;
- considerato il precario stato di salute del Mastrosanti nonché il breve periodo di tempo mancante al raggiungimento dei limiti di età (24 agosto 1959);
- ritenuto che in rapporto a quest'ultima circostanza la richiesta di riscatto del 25% della rendita di integrazione meriti, in via eccezionale, di essere favorevolmente esaminata,

sottopone

all'esame del Consiglio di Amministrazione, per le competenti decisioni, la domanda di collocamento anticipato a ripreso avanzata nei termini di cui sopra dal 1° Capo Reparto Mastrosanti Salvatore ai sensi dell'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, facendo presente che l'eventuale accoglimento